

CONVENZIONE FRA INPS E CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI E PENSIONATI (CONF.A.L.P.) AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di febbraio, in Roma,

LE SOTTOSCRITTE PARTI

- Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di Presidente, in forza del D.P.R. del 30 luglio 2008 registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2008 e dell'art. 21 comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, e, come tale, legale rappresentante, a norma dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n.479 del 30 giugno 1994 dello **"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587; (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
- TUPPUTI GIUSEPPE, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente e, dunque, legale rappresentante della **"Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati"** indicata anche come **"CONF.A.L.P."**, con sede in Barletta (BT), Via Pizzi n.7, codice fiscale 90088580726, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo; (in appresso anche più brevemente CONFALP);

visti:



- la determinazione n.252 del 21 dicembre 2012;
- l'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;



- le note del 06/08/2012 prot. 0017421 e del 09/10/2012 prot. 0014536 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione stessa;

considerato

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;



si conviene quanto segue:

Art.1

I lavoratori aventi titolo alle prestazioni di indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi alla CONFALP mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

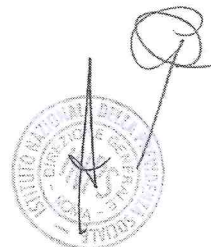
Art.2

Il diritto di versare i contributi associativi alla CONFALP viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.

La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro della Organizzazione interessata e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art.18 della legge 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).



In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

La CONFALP si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Art.3

E' priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell'Organizzazione. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'Organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art.2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art.18, comma terzo.

Art. 4

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e la CONFALP ai sensi dello Statuto che l'associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione



attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l'associato e l'organizzazione interessata.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa.

Art.5

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura della CONFALP comunicare tale misura percentuale all'INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.

Art.6

Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla CONFALP, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.7 e le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dalla CONFALP.

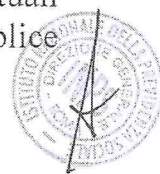
Le Strutture territoriali INPS invieranno all'Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.

Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l'impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.

La CONFALP s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

Art.7

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.



I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2011. Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- Gestione delega per singola prestazione € 0,74.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS

E' a carico della CONFALP, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.



Art.8

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la CONFALP alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.



Art. 9

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e la struttura nazionale della organizzazione sindacale stipulante.

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CONFALP dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto.

Roma 27 febbraio 2013

Il Presidente dell'INPS
Dott. Antonio Mastrapasqua



Il rapp.te legale
della CONFALP

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art 7; art 8, art. 11.

IL RAPP. TE LEGALE
della CONFALP

